



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

(Provincia di Taranto)

Repertorio n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI UFFICI, LOCALI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E/O DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANDURIA. – CIG: 72960288C4.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno _____ del mese di _____, in Manduria (Ta), presso la sede comunale, ubicata in piazza G. Garibaldi, 21, avanti a me dott. Graziano Iurlaro, Segretario Generale del Comune di Manduria (Ta), domiciliato, per la carica, presso la predetta sede comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono comparsi:

per la parte committente

....., domiciliato, per la carica, presso la sede comunale, il quale dichiara di agire nel presente atto, a termine dell'art. 107, comma 3) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in nome e per conto del Comune di Manduria (P.Iva n. 80009070733), in qualità di dirigente l'Area Tecnica che, nel contesto dell'atto, verrà indicato, per brevità, con il termine "Comune";

per la parte appaltatrice

Il Sig., nato a, il.....C.F., residente in....., via....., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, legale rappresentante della Società..... con sede legale in via....., P.I.V.A., di seguito per brevità indicata come Appaltatore



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

Le sopra costituite parti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile,

premesso

- ❖ che con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 28 del 31/10/2017 ad oggetto: "Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per l'affidamento dei SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI UFFICI, LOCALI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E/O DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANDURIA – atto di indirizzo ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice", con cui è stato approvato il progetto per l'acquisizione del servizio in oggetto, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti:
 - il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
 - DUVRI
- ❖ che con successiva determinazione a contrattare n. ____ in data _____ esecutiva ai sensi di legge si sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 del D. Lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo;
- ❖ che il bando relativo all'appalto per i servizi DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI UFFICI, LOCALI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E/O DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANDURIA, per la durata di **anni cinque**, è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 prevedendo un importo a base d'asta di **Euro 1.627.646,74** (diconsi un milione seicentoventisette mila seicentoquarantasei euro / 74 centesimi) comprensivi di **Euro 13.184,60** (diconsi tredici mila cento ottantaquattro /60 centesimi) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.;
- ❖ che il giorno _____, ad esito della procedura di gara, è stata formulata proposta di aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa _____, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro _____ compresi gli oneri per la sicurezza di **Euro 13.184,60**, oltre IVA _____%, per complessivi Euro _____;
- ❖ che con _____ esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;
- ❖ che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
- ❖ che i lavori sono finanziati con fondi del bilancio;
- ❖ che, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, la _____ si è costituita fideiussore con polizza n° _____, emessa in data _____, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

Comune di Manduria, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la _____ si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- ❖ che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, avendo l'impresa aggiudicataria prodotto certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
- ❖ che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. _____, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 10 comma 3, 4, 5 ter e dell'articolo 10 quater comma 2 della Legge n° 575 del 31.5.1965 e s.m.i., giusta certificato della C.C.I.A.A. di _____, Ufficio Registro delle Imprese, recante la dicitura antimafia prevista dall'articolo 9, comma 1, del DPR n. 252 del 3.6.98, rilasciato in data _____ prot. _____.

stante quanto sopra premesso, le parti, come sopra costituite, intendono vincolarsi con formale contratto e, pertanto, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

Premesse

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto con forza ed efficacia di patto.

ART. 2

Definizioni di riferimento

Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Manduria, quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente contratto;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D. Lgs 50/2016;



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

- f) per "regolamento", il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un servizio (capitolato speciale descrittivo e prestazionale).

ART. 3

Oggetto dell'appalto

Il Comune di Manduria come sopra rappresentato, affida alla ditta _____ i Servizi di PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI UFFICI, LOCALI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E/O DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANDURIA, alle condizioni tutte del presente contratto e dei documenti contrattuali.

Il presente contratto, ivi compresi gli allegati stabilisce, in particolare, le condizioni generali della prestazione relativa al servizio di pulizia degli immobili di competenza comunale che si articola nelle tipologie di intervento riportate nelle schede (allegato B) del Capitolato Speciale.

Le attività di pulizia previste dal presente appalto comprendono:

3.1 Prestazioni ordinarie: interventi di carattere continuativo e ripetitivo da svolgere nei locali previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche di intervento (**allegato B del capitolato**). Le prestazioni dovranno, comunque, essere rese in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza. Sono da ritenersi incluse nelle pulizie ordinarie quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari a seguito di modeste opere murarie, di imbianchino, o di opere da elettricista effettuate occasionalmente, per ripristinare la pulizia dei locali. L'Impresa dovrà inoltre procedere, senza alcun onere a carico del Comune, ad ogni pulizia conseguente a spostamenti o sostituzioni di nuovi arredi e spostamento di suppellettili.

3.2 Prestazioni periodiche: comprendono gli interventi di carattere periodico da svolgere nei locali previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche di intervento (**allegato B del capitolato**). L'Impresa deve, almeno con una settimana di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'esecuzione dell'intervento, comunicare all'ufficio preposto della Stazione appaltante, il giorno e l'ora stabilita per l'intervento di pulizia, al fine di permettere l'adeguata predisposizione dei locali.

Le pulizie di carattere periodico devono sempre essere eseguite, ove possibile, o salvo accordi precedenti tra le Parti, fuori dalle fasce orarie in cui si svolge la normale attività lavorativa della Stazione appaltante.

Per tutte le operazioni aventi frequenza trimestrale ed annuale l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante l'inizio e la fine delle operazioni medesime, affinché sia possibile l'accertamento delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

n.b.: Per ogni unità tipologica, tenuto conto di uno standard di esecuzione del servizio alto, la Stazione appaltante ha stabilito specifiche frequenze di intervento per le singole attività da eseguirsi. Tali frequenze sono di seguito e sono specificate anche nelle schede di cui all'allegato B del capitolato).

Si riportano di seguito, per ogni tipologia di area prevista, l'elenco delle attività comprese nel servizio di pulizia con le relative frequenze minime di intervento a cui la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi.

Per le sedi e le attività che non dovessero rientrare e/o essere comprese nell'elenco si farà riferimento, salvo diversa valutazione da parte dell'Amministrazione, per la tipologia e la frequenza del servizio da svolgersi a quanto previsto per le aree uso ufficio.

Per tutte le sedi, come riportate di seguito, con riferimento alle aree comuni, servizi igienici, aree tecniche, aree esterne non a verde e aree cortilizie a verde, ove non diversamente specificato, si farà riferimento alle schede specifiche.

Legenda frequenze:

“G” = giornaliera; “S” settimanale; “S/3” = tre volte a settimana; “S/2” = 2 volte a settimana; “Q” = quindicinale; “M” = mensile; “2M” = bimestrale; “3M” = trimestrale; “4M” = quadrimestrale; “6M” = semestrale; “A” = annuale.

Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente

Tipologia di ambiente Prestazioni da eseguire	ATTIVITA' STANDARD	ATTIVITA' AGGIUNT.	Aree comuni	Uffici di rappresentanza	Aule/Uffici e aree lavoro	Aree tecniche
Svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare alla raccolta differenziata	X		G	G	G	G
Spolveratura a umido fino ad altezza operatore di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, scaffalature, etc.) e suppellettili (telefoni, computer, apparecchiature informatiche, lampade da tavolo, piantane, etc.)	X		2/S	2/S	2/S	S
Pulizia e sanificazione, con apposito prodotto anti-batterico idoneo alle apparecchiature elettroniche delle parti di contatto delle apparecchiature e degli impianti tecnologici (telefono, tastiera, mouse, pulsantiera, interruttori, ecc.)		PR20	M	M	M	M/2
Spolveratura a umido superiore ad altezza operatore di arredi (scaffalature, armadi, etc.), suppellettili (bacheche, targhe e segnaletica, etc.)	X		S	S	S	3/M
Spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (suppellettili, quadri, statue, stampe, etc.)		PR36	M/2	M/2	M/2	M/2
Spolveratura ringhiere, mancorrenti, battiscopa	X		3/M	3/M	3/M	3/M
Spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto –	X		M/4	M/4	M/4	M/4



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

sospese e ad incasso – e applique a parete)						
Spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle superfici esterne degli split, dei fan-coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a parete	X		M/2	M/2	M/2	M/3
Spolveratura con panno umido di griglie e bocchette impianti di aerazione		PR35	M/4	M/4	M/4	M/4
Spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e di ogni altra tipologia di tendaggio fisso eventualmente presente		PR36	M/4	M/4	M/4	M/4
Spolveratura controsoffitti, con eventuale rimozione ad umido di macchie di sporco ove esistenti		PR8	M/6	M/6	M/6	M/6
Tipologia di ambiente Prestazioni da eseguire	ATTIVITA' STANDARD	ATTIVITA' AGGIUNT.	Aree comuni	Uffici di rappresentanza	Aule/Uffici e aree lavoro	Aree tecniche
Spolveratura e lucidatura di pareti e soffitto della cabine ascensori, con eliminazione delle macchie di sporco ove esistenti, compresa pulitura delle specchiature interne e delle pulsantiere interne ed esterne con prodotto anti-batterico	X		M/6	M/6	M/6	M/6
Spolveratura ed eventuale lavaggio (secondo necessità) di ringhiere e corrimano delle scale interne	X		M/4	M/4	M/4	M/4
Spazzatura superfici di calpestio	X		G	G	G	G
Spazzatura con panno morbido autolucidante di pavimenti in marmo compresa rimozione puntuale di macchie di sporco	X		G	G	G	G
Battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione puntuale macchie di sporco	X		2/M	2/M	2/M	2/M
Battitura ed aspirazione elettromeccanica di sedie, divani, poltrone in tessuto	X		M	M	M	M/3
Detersione di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, scaffalature, suppellettili (bacheche, targhe e segnaletica, etc.)	X		M/3	M/3	M/3	M/6
Rimozione di macchie ed impronte da superfici orizzontali e verticali lavabili		PR26	S	S	S	M
Detersione porte in materiale lavabile	X		M/3	M/3	M/3	M/6
Detersione e lucidatura targhe e maniglie	X		M/3	M/3	M/3	M/6



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

Detersione ringhiere, mancorrenti, battiscopa	X	PR39	M/4	M/4	M/4	M/6
Lavaggio superfici di calpestio	X		3/S	3/S	3/S	2/S
Spazzatura e successivo lavaggio, senza uso di cere, di pavimenti in marmo	X		3/S	3/S	3/S	2/S
Spazzatura e lavaggio pavimento ascensori/montacarichi	X		S	S	S	S
Lavaggio vetri finestre e porte-finestra (su entrambi i lati se accessibili dall'interno), compreso lavaggio di relativi telai metallici, profili, coprifili e maniglie e lavaggio, con eventuale raschiatura, di davanzali esterni ed interni, ringhiere e corrimano di finestre e balconi	X		M/4	M/4	M/4	M/6
Detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno		PR17	A	A	A	A
Lavaggio delle tende in tessuto		PR37	A	A	A	
Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio)		PRO8	A	A	A	
Deragnatura soffitti e pareti		PRO4	A	A	A	A

Frequenze per servizi igienici

Descrizione Attività	ATTIVITA' STANDARD	ATTIVITA' AGGIUNT.	Frequenza
Svuotamento cestini con cambio sacchetto e separazione dei rifiuti da destinare alla raccolta differenziata	X		G
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti degli apparecchi di distribuzione prodotti igienici	X		2/G
Spazzatura e lavaggio pavimenti con idoneo prodotto igienizzante	X		G
Lavaggio piastrelle di rivestimento pareti - in prossimità di w.c. e lavandini - con apposito prodotto igienizzante		PR22	2/S
Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, accessori, top con prodotto germicida	X		G
Detersione specchi	X		2/S
Detersione e disinfezione dei distributori igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, ecc.)	X		2/S
Detersione superfici lavabili delle porte e lucidatura relative maniglie		PR26	M
Spolveratura controsoffitti		PR37	A
Disincrostazione dei sanitari con appositi prodotti		PRO9	A
Deragnatura		PRO4	A
Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di raccolta	X		G
Detersione raggiungibili dall'interno (infissi compresi vetri, tapparelle, persiane, veneziane ed altri		PR16	M/6



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

frangisole lavabili)			
Verifica funzionamento impianti di segnalazione emergenze	X		CC
Segnalazione guasti o malfunzionamento impianti	X		CC
Detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno		PR17	A
Frequenze dei servizi aree : Esterni			
	ATTIVITA' STANDARD	ATTIVITA' AGGIUNT.	Frequenza
Descrizione Attività			
Svuotamento contenitori portarifiuti con eventuale sostituzione sacchetti	X		G
Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo	X		G
Spazzatura balconi, terrazze, camminamenti	X		G
Spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative ringhiere	X		G
Spazzatura e pulizia delle parti esterne (cortili, vialetti, marciapiedi, accessi, parcheggi, etc), da piccoli rifiuti e foglie ed altri ingombri	X		G
Spazzatura terrazzo di copertura, con controllo e pulizia griglie di imboccatura pluviali	X		G
Pulizia delle griglie e dei chiusini di smaltimento delle acque meteoriche		PRO1	A
Lavaggio balconi, terrazze, camminamenti		PR19	M
Lavaggio scale esterne	X		M
Lavaggio parti esterne pavimentate		PR11	3/M
Rimozione di macchie e scritte da superfici orizzontali e verticali lavabili		PR20	M/2
Pulizia cartellonistica e segnaletica	X		M/6
Pulizia coperture, sporgenze ed altri elementi architettonici da escrementi aviari ed altri rifiuti		PR9	M/6
Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, suppellettili, arredi etc.		PR39	M/6
Segnalazione guasti, malfunzionamento impianti o interventi di manutenzione e ripristino di suppellettili, cartellonistica e segnaletica	X		CC

L'attività aggiuntiva è stata classata secondo i codici utilizzati da CONSIP – MEPA Bando “SIA 104” per l’abilitazione di fornitori per la categoria: SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” (allegato D del capitolato).

Prestazioni particolari ricomprese nell'attività ordinaria

- il servizio di pulizia ordinario degli uffici deve essere assicurato tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato compreso.
- La Sala Consiliare sita presso il Palazzo Municipale in Piazza G. Garibaldi n. 21 è utilizzata per le sedute del Consiglio Comunale, per eventi istituzionali vari e per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. Prima e dopo lo svolgimento di tali eventi, che l'Ufficio comunicherà tempestivamente, è richiesta una adeguata pulizia (spolveratura arredi, spazzatura e lavaggio pavimenti).



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

3.3 Prestazioni straordinarie (o a chiamata):

Sono gli interventi di pulizia non programmabili a carattere non continuativo da eseguirsi sia nelle aree previste sia in quelle non previste dal capitolato in occasione di:

- Particolari ricorrenze, convegni, manifestazioni
- Trasferimenti e traslochi
- Ridistribuzione o ridefinizione dell'uso dei locali
- Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- eventi imprevisti quali perdite di impianti idrici, igienico sanitari, allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici, ecc..;
- Altri eventi eccezionali

Per **le prestazioni straordinarie è a disposizione un monte ore di 200 ore annuali.**

L'Appaltatore si impegna con la sottoscrizione ed accettazione del capitolato a fornire alla Stazione appaltante il servizio per prestazioni straordinarie o a chiamata per un monte ore di 200 ore; il corrispettivo orario sarà determinato dal rapporto tra l'importo annuo di aggiudicazione e il monte ore annuo complessivo di lavoro offerto dall'Appaltatore, così come dichiarato in offerta. Si precisa che il suddetto prezzo orario non concorre in alcun modo alla determinazione del punteggio economico dell'offerta e non viene pertanto preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto.

Gli interventi verranno richiesti, telefonicamente o a mezzo fax/e-mail, al massimo entro 24 ore precedenti il momento di effettuazione. In tal caso l'Appaltatore dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale impiegato.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di stabilire i tempi ed i mq. effettivi da sottoporre ad attività di pulizia, fermo restando il diritto di utilizzare a propria discrezione la procedura più conveniente per la scelta della ditta esecutrice dei lavori.

Le attività di pulizia con le relative frequenze vengono indicate e dettagliate nelle "Schede Tecniche di intervento" (Allegato B del capitolato), le quali sono da intendersi come prestazioni minime da fornire da parte dell' Appaltatore.

ART. 4

Documenti contrattuali

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta, inscindibile ed inderogabile delle condizioni e delle modalità di cui ai sottoelencati documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 31.10.2017:

ALL. A Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

ALL. B capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed allegati;

ALL. C D.U.V.R.I.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

La prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata inoltre:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dagli Allegati al presente atto;
- c) dalle norme sulla contabilità generale dello Stato;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti o che, comunque, abbiano carattere dispositivo.

I suddetti componenti, dichiarando di aver preso piena visione e conoscenza dei documenti sopra elencati, dispensano il sottoscritto ufficiale rogante a dare lettura degli stessi che, comunque, vengono sottoscritti dalle parti interessate, per integrale accettazione, per cui gli stessi citati documenti, sebbene non materialmente allegati al presente atto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso e restano depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 28 del 31/10/2017, di approvazione del progetto esecutivo e l'offerta migliorativa con la quale la ditta appaltatrice è risultata aggiudicataria del presente appalto.

Le parti si impegnano a rispettare, inoltre, per quanto non previsto nel presente atto e nei su richiamati documenti, le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 e, per quanto nella stessa non previsto, le altre disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali, regionali e comunali, attinenti all'esecuzione di lavori pubblici ed, in particolare, il D.lgs. 50/2016, il D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 5

Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Manduria all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, per la durata quinquennale dello stesso appalto, è fissato in €. _____ (euro _____), oltre IVA, nella misura di legge, ripartito come segue:

	ANNUALE	EVENTUALE PROROGA DI MAX 6 MESI	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO ANNI 5 CON EV. PROROGA DI MESI 6
A - MANODOPERA			
B- SPESE PER PRODOTTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE			
C- SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA			
D- ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso			
TOTALE COSTO APPALTO IVA ESCLUSA (A+B+C+D)			



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del capitolato generale d'appalto, i pagamenti, a favore dell'Appaltatore, saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune, secondo le seguenti modalità, a scelta dell'Appaltatore, accreditalimento in c/c bancario o postale, rimessa diretta in Tesoreria, a favore del titolare/delegato, assegno circolare bancario o postale, non trasferibile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) e seguenti del capitolato generale d'appalto, le somme liquidate, in conto o a saldo, saranno rimosse, ricevute e quietanzate direttamente dall'Appaltatore, il sig. _____.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere, tempestivamente, notificata dall'Appaltatore al Comune, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART. 6

Prestazioni oggetto dell'appalto - specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali

1. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi (con inclusione degli standard qualitativi), nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel capitolato speciale d'appalto, al quale si fa rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, come integrato dall'offerta migliorativa presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara.
2. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio nel quale ha sede l'amministrazione, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
3. Presso il recapito di cui al comma 2:
 - a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
4. L'appaltatore individua un responsabile (Coordinatore del Servizio) per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione dello stesso servizio.
5. L'Amministrazione individua un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), diverso dal Responsabile del Procedimento, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l'Amministrazione all'Appaltatore.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione in relazione al presente appalto.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.p.R. 5



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

ottobre 2010, n. 207, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

8. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
 - a) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
 - b) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

ART. 7

Varianti in corso di esecuzione dell'appalto

1. Le varianti in corso di esecuzione, relative all'appalto oggetto del presente contratto, sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento, in attuazione del D.lgs. 50/2016.
5. In particolare, l'Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti:
 - c) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - d) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - e) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

- f) per la variazione delle superfici conseguenti alla variazione delle sedi ad uso ufficio o comunque nella disponibilità del Comune di Manduria.
6. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento. Il Committente potrà, inoltre, qualora si rendesse necessario, aggiungere nuovi immobili o porzioni di immobili a quelli originariamente indicati a contenuto dell'appalto. L'estensione potrà essere richiesta esclusivamente con riferimento a prestazioni analoghe a quelle già oggetto del presente Capitolato e, il prezzo unitario delle prestazioni, non potrà superare quello delle prestazioni analoghe già aggiudicate in forza del presente capitolato.
7. Nei casi previsti al comma 5, l'Amministrazione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di **un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto** che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l'Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.
8. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle stesse condizioni previste dal contratto.
9. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.
10. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite nel D. Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

ART. 8

Piano di sviluppo - programma di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto - ambito di realizzazione - luoghi di esecuzione dell'appalto

1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'Amministrazione definisce un piano di sviluppo - programma di esecuzione delle attività per esso realizzabili, al quale l'appaltatore si attiene.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

2. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.
3. L'Amministrazione comunale specifica, con comunicazioni scritte, i piani di intervento e/o di realizzazione delle attività nei vari luoghi.
4. La specificazione di dettaglio dei termini e delle fasi di esecuzione dell'appalto, nonché dei luoghi nei quali lo stesso deve essere sviluppato è riportata nel capitolato speciale prestazionale e descrittivo.

ART. 9

Durata del contratto e/o dell'appalto.

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di anni cinque dalla sua stipulazione.
2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 10

Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può, in particolare, autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a. quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
 - b. in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.
5. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

ART. 11

Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione - sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'appaltatore svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
5. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016.
7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'appaltatore. Tale verbale è inviato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraccitati. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

ART. 12

Proroga

1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente e/o appaltatore e/o affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.
3. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

ART. 13

Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. E' fatto obbligo, per tutta la durata contrattuale, all'ESECUTORE, di assumere nel personale che dovrà adibire alla gestione del servizio oggetto del presente Appalto, le risorse riportate nell'allegato "ELENCO PERSONALE", fornito dalla Stazione Appaltante, attualmente alle dipendenze della società uscente, mantenendo i profili professionali, i livelli d'inquadramento posseduti e l'anzianità acquisita alla data di passaggio dall'attuale società al concessionario nonché, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il contratto è da intendersi ad "ora effettivamente lavorata". Sarà dunque onere dell'Esecutore garantire il regolare svolgimento del monte ore stimato, pari a 15.444 ore/anno, ricorrendo, ove necessario (in caso di ferie e/o malattia del personale impiegato o anche qualora parte dello stesso venisse posto in quiescenza, abbandonasse il posto di lavoro per il sopravvenire di migliore posizione o per avvenuto decesso), all'impiego di altro personale da assumersi secondo necessità. Questo onere non darà diritto all'ESECUTORE a nessun ulteriore riconoscimento economico.
3. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.
4. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell'Amministrazione o aree dalla stessa rese disponibili per l'esecuzione dell'appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

5. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
6. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l'appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
 - a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
 - b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso.
7. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
8. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

ART. 14

Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto - obblighi generali dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.
2. L'Appaltatore ha, altresì, i seguenti obblighi:
 - ❖ effettuare tutte le prestazioni previste dal presente appalto a regola d'arte e conformemente a quanto prescritto nel contratto, nel capitolato e nei relativi allegati;
 - ❖ istituire il servizio di reperibilità per eventuali situazioni di emergenza 24 ore su 24;
 - ❖ assicurare gli interventi per eventuali situazioni di emergenza entro i termini stabiliti nel capitolato prestazionale d'appalto, sia che tali situazioni siano manifestate da una sola struttura sia che siano manifestate da più strutture;
 - ❖ gestire l'appalto nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro;
 - ❖ utilizzare mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori;
 - ❖ fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
 - ❖ controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
 - ❖ predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
 - ❖ impiegare materiali di ricambio o di consumo originali o idonei alle specifiche dell'apparecchiatura e provvisti delle certificazioni di qualità previsti dalle norme;
 - ❖ provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali spostamenti di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori ed ai servizi di qualunque tipo ed al loro definitivo smaltimento. Nello smaltimento dovranno essere osservate le



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

procedure previste dalle relative norme di legge e l'Appaltatore dovrà fornire al committente la documentazione che provi il rispetto delle relative procedure;

- ❖ mantenere in continua e perfetta efficienza e funzionalità i beni di proprietà comunale con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori. Inoltre l'Appaltatore è unico responsabile, tanto verso il Committente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime;
- ❖ essere munito di polizze RCT ed RCO, stipulate con una Primaria Compagnia Assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, e verso dipendenti stessi della ditta, per i rischi derivanti dalla sua attività di servizio, per la durata del contratto e in dettaglio:
 - assicurazione RCT per il massimale di € 1.000.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dell'esecuzione e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
 - assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari al 50% dell'ammontare contrattuale.

La polizza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente che ne potrà chiedere la modifica;

- ❖ impiegare, per l'espletamento del servizio e per l'esecuzione dei lavori, personale adeguato, per numero e qualifica, all'importanza del compito. L'Appaltatore deve altresì applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- ❖ l'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio del servizio, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi;
- ❖ adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei propri dipendenti che di tutti i fruitori del servizio e, dunque, in particolare ed a titolo esemplificativo ad effettuare l'informativa di legge, ad acquisire ed a trasmettere al Committente il consenso scritto rilasciato all'esito della stessa da ciascun dipendente o fruitore del servizio;
- ❖ rispettare le norme di sicurezza risultanti dalle visite ispettive mirate da parte di personale del Committente e/o



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

delegato e da parte di Enti esterni (VV.FF., ISPESL, etc.) ed interni preposti al controllo.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta Appaltatrice intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committenza.
4. La ditta si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto, da svolgersi presso gli immobili del Comune, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti del Comune e con il Responsabile del Procedimento. La ditta si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. La ditta si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La ditta si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune. La ditta si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto. Alla scadenza del presente contratto sarà effettuata una verifica completa degli immobili, onde permettere, la constatazione della piena efficienza e del perfetto funzionamento degli stessi. Qualora il Committente non riscontrasse la piena efficienza degli immobili ed impianti affidati, richiederà per iscritto l'immediato ripristino all'Appaltatore, cui saranno totalmente attribuite le relative spese, anche con riserva di risarcimento per eventuali maggiori danni.
5. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

ART. 15

Verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.
4. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:
 - a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
 - b) per il certificato di verifica di conformità e/o l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Qualora tra la stipula del presente contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative al servizio appaltato, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all'appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
6. L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

ART. 16

Intervento dell'Amministrazione quale sostituto contributivo

1. In relazione alle attività del presente contratto, l'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

ART. 17

Ritenuta di garanzia a tutela della regolarità dei versamenti contributivi

A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 18

Intervento dell'Amministrazione quale sostituto retributivo

1. Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
2. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 19

Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'Appaltatore dichiara di avere redatto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

4. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è individuato nel responsabile del procedimento.
5. L'Amministrazione mette a disposizione dell'appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) rilevati nell'appalto, dalla stessa predisposto in base all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
6. Il DUVRI può essere adeguato in base alle dinamiche di sviluppo ed evolutive dell'appalto.
7. In relazione all'esecuzione delle attività per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
8. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - a) nominativo del responsabile della sicurezza;
 - b) nominativo del rappresentante dei lavoratori;
 - c) requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
 - d) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
 - e) formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
 - f) mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del servizio;
 - g) dotazione di dispositivi di protezione individuali;
 - h) altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

ART. 20

Subappalto

1. E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio in questione se non nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a pena la perdita delle cauzioni e la revoca del contratto, oltre ulteriori danni come per legge.
2. Per prestazioni specialistiche aggiuntive o extracontratto o che implicino l'uso di particolari mezzi e/o attrezzature non contemplate nel presente appalto, l'ESECUTORE, previo verbale con il DEC, potrà ricorrere al nolo a caldo dei mezzi occorrenti o al subappalto parziale o totale della prestazione richiesta dalla SA, senza che ciò possa in nessun caso intaccare il monte ore da riservare ai lavoratori socialmente utili (ex LSU) da assumere obbligatoriamente.
3. Il subappalto, come sopra specificato, è ammesso a soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

4. In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione comunale, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.
5. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificato dall'art. 2 del D.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
6. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
7. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.
8. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.
9. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
12. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
13. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
14. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

ART. 21

Verifiche nei confronti dei subappaltatori - obblighi dell'appaltatore

1. L'appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dell'appalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.
3. L'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
4. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 24, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
5. Per consentire l'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodizzazione prevista, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

ART. 22

Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto - modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 23

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa dell'Amministrazione in base a quanto previsto dalla vigente normativa, l'appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 150.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 500.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.
2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

ART. 24

Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
2. L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

ART. 25

Adeguamento e/o revisione dei prezzi

1. Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile per tutto il primo anno contrattuale.
2. A far data dall'inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, su richiesta dell'ESECUTORE, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo, sia sul canone mensile che sugli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge 24.12.1993 n. 537, così come sostituito dal D.Lgs. 50/2016, il prezzo pattuito potrà



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

essere sottoposto a revisione sia per la quota parte relativa alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature, sia per la quota parte relativa alla manodopera.

3. Per quanto riguarda il prezzo concordato per la fornitura dei mezzi e delle attrezzature, su richiesta dell'ESECUTORE, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'art. 6. commi 4 e 6, della legge 24.12.1993 n. 537, così come sostituito dall'art. 106, comma a) del D.Lgs. 50/2016 in funzione della variazione assoluta dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatisi nell'anno precedente a quello di riferimento.
4. Per quanto riguarda il prezzo pattuito per la fornitura della manodopera e per gli oneri della sicurezza, questo sarà soggetto ad adeguamento solo a far data dall'inizio del secondo anno, in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d'opera a seguito di aggiornamento del C.C.N.L. di riferimento, come pubblicato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul G.U.R.I., ai sensi dell'art. 6. commi 4 e 6, della legge 24.12.1993 n. 537, così come sostituito dall'art. 106, comma a) del D.Lgs. 50/2016.
5. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla SA mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del costo orario medio del lavoro. Qualora nei costi della mano d'opera si verificassero variazioni in diminuzione la SA, negli stessi termini e modalità previsti dal comma precedente comunicherà alla ditta aggiudicataria la conseguente riduzione del corrispettivo.
6. La revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento, assumendo a riferimento come indicatori, i dati elaborati dall'Osservatorio.
7. L'amministrazione informa l'aggiudicatario sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e, comunque, entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.
8. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 6, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti.
9. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
10. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

ART. 26

Condizioni di pagamento



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione con **rate mensili** pari ad 1/12 dell'importo contrattuale annuo da accreditare entro la fine del mese di riferimento, trattandosi essenzialmente di pagamento di stipendi.
2. Il pagamento è, comunque, subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformità delle prestazioni.
3. L'appaltatore è obbligato a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura e ad allegarlo alla fattura del mese successivo per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.
4. In caso di riscontro di irregolarità tra il rendiconto mensile di cui al punto precedente e la fattura di riferimento (mese precedente) l'Amministrazione procederà all'eventuale recupero delle somme non dovute mediante storno delle somme non dovute dalla fattura immediatamente successiva.
5. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. 8 giugno 2002, n. 231.
6. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell'art. 105 del D.lgs. 50/16, e nel presente contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra appaltatore e subappaltatori.
7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
8. Le fatture devono essere redatta in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i seguenti elementi:
 - a) estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - c) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
9. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento, oppure anche qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, con indicazione in modo dettagliato delle attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.
10. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 11, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

11. È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
12. In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara (CIG), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. In relazione alle attività di pagamento l'appalto oggetto del presente contratto è contraddistinto dal CIG n. 72960288C4.

ART. 27

Obblighi dell'affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'appaltatore è tenuto, in particolare:
 - a) a comunicare all'Amministrazione comunale i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
 - b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - c) ad utilizzare il CIG 72960288C4 comunicato dall'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. L'Amministrazione verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

ART. 28

Cessione del contratto

1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del D.lgs. 50/2016.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 29

Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

1. L'appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. L'Amministrazione, in atto separato contestuale correlato al presente contratto, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, quando all'Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

ART. 30

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

ART. 31

Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 32

Coperture assicurative

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifiche polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (RCT) e contro i rischi di incendio nonché quella che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti totali o parziali di impianti ed opere, per importi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione e, per essa, al Responsabile del procedimento, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 33

Verifiche in ordine alla conformità dell'esecuzione delle prestazioni

1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente contratto con periodicità giornaliera.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal Responsabile del Procedimento l'Amministrazione può attribuire l'incarico della verifica ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall'appaltatore.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

6. Le attività di verifica della conformità dei servizi può essere disposta secondo le modalità e le condizioni previste dal D.lgs. 50/2016.
7. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore e dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016.
8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
9. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 8, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
10. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
11. Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
12. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, prodotta nel rispetto del D.lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. L'Amministrazione assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art. 102 del D.lgs. 50/16.
14. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Amministrazione.
15. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
16. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

ART. 34

Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dal Codice.

ART. 35



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, determinata ai del D.lgs. 50/16, ed elencati all'art 24 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si rimanda.
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
 - a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
 - b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;
 - c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.
3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.
5. Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 35.
7. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 36

Vicende soggettive inerenti all'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - fallimento dell'appaltatore



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 50/16.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci operatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
6. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 37

Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

- a) reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 10 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 10 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 33, comma 5;
 - d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - e) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto), oltre quanto previsto all'art. 1.26 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto non autorizzato.
 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto.
 4. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
 5. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
 6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
 7. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
 8. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
 9. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

10. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
11. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
12. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
13. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscono o ritardano lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 38

Risoluzione per reati accertati

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

ART. 39

Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
3. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
5. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - b) spese sostenute dall'appaltatore;
 - c) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 40

Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Amministrazione - recesso dell'appaltatore

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 8, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal regolamento.

6. La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 41

Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, tra il Comune e l'Appaltatore, relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, nonché dei documenti ed elaborati tecnici progettuali facenti parte integrante dello stesso contratto, si rinvia alla competente autorità giurisdizionale ordinaria del Foro di Taranto.
2. E' esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.
3. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
4. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
 - b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.
5. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 42

Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, non rimediabili mediante transazione o accordo similare, in base al precedente art. 39, è devoluta alla competenza del Foro di Taranto, con specifica esclusione dell'istituto dell'arbitrato.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 43

Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario, con riferimento particolare:
 - a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;



CITTA' DI MANDURIA

PROV. TARANTO

- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
 - c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.p.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 44

Clausola di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

ART. 45

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 del presente contratto.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, e composto da undici facciate intere e righe ventidue, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

PER IL COMUNE DI MANDURIA:

PER L'IMPRESA APPALTATRICE:

IL SEGRETARIO GENERALE: